



ISTITUTO COMPRENSIVO “*Enrico Mestica*” CINGOLI



Via S. Esuperanzio, 2 – 62011 CINGOLI (MC) - Tel. 0733602314

E-mail: mcic811009@istruzione.it – pec: mcic811009@pec.istruzione.it -

Sito: www.comprensivocingoli.gov.it

C.F.:80006120432 – cod. mecc.: MCIC811009 - cod. univ.: UFAK88



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
pon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 29/11/2019

PREMESSA

Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni costituzionali e legislative in materia, è stato stilato per agevolare e rendere più efficace l'opera di tutte le componenti scolastiche, e disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'istituto. Per tale ragione ne verrà favorita la più ampia diffusione.

Esso è ispirato da diverse fonti e tra le altre:

- la "Costituzione Italiana" (in particolare gli art. 3, 33 e 34);
- il "Testo Unico" sulla scuola del 16 aprile 1994 n° 297;
- lo "Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie" (D.P.R. n. 249 del 24/6/98) con le successive modificazioni;
- il Regolamento in materia di "Autonomia delle istituzioni scolastiche" (D.P.R. 275/99).

A tali documenti si rimanda espressamente per approfondimenti.

La scuola è luogo privilegiato e fondamentale di educazione e formazione della persona, e quindi della società civile di cui essa è parte, mediante lo strumento della cultura, lo sviluppo positivo delle responsabilità e la partecipazione al progetto educativo.

Essa deve essere una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale e di crescita sia personale che collettiva; deve avere, come punti di riferimento costante, i valori democratici sui quali si fonda la nostra Costituzione, quali la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione.

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa in primo luogo nella piena e responsabile consapevolezza che per ogni individuo diritti e doveri hanno pari importanza e valore (i doveri del singolo sono i diritti degli altri).

La comunità scolastica si basa sul rispetto reciproco tra tutte le persone che la compongono (quale che sia la loro età, nazionalità, condizione sociale ed economica); inoltre promuove e valorizza la solidarietà tra tutti i suoi componenti. In essa ogni soggetto ha pari dignità e, sia pure nella diversità dei ruoli che gli competono, opera per garantire il diritto allo studio, per realizzare lo sviluppo delle potenzialità dello studente ed il recupero delle situazioni di svantaggio. La comunità scolastica fonda anche il suo progetto educativo, in maniera determinante, sulla positiva e costante collaborazione fra Scuola e Famiglia attraverso dei rapporti che fanno sempre riferimento alla correttezza, alla responsabilità ed al reciproco rispetto dell'identità dell'azione educativa.

La scuola, rispettosa dell'identità e delle inclinazioni personali di ciascun allievo, si impegna ad offrire un ambiente idoneo alla crescita, un ambiente aperto alla pluralità delle idee che agevoli la partecipazione attiva e responsabile. Privilegia, quale

elemento caratterizzante sul piano educativo, la qualità delle relazioni insegnante – allievo – dirigente scolastico. Essa persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali, adeguati all'evoluzione e sviluppo delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art.1 -Tutto il personale in servizio nelle scuole ha l'obbligo di tenersi informato su tutte le decisioni prese dagli Organi Collegiali, compreso il presente regolamento interno. La pubblicizzazione degli atti previsti viene effettuata secondo la normativa vigente.

Art.2 -Fin dai primi giorni di scuola ogni insegnante è tenuto a far conoscere e rispettare agli alunni le regole dell'Istituto. I docenti della scuola secondaria di primo grado sono tenuti ad illustrare e a fare osservare scrupolosamente agli alunni i vari punti del regolamento interno e dello statuto delle studentesse e degli studenti.

Art.3 -Orario e disposizioni per gli alunni.

Scuola dell'infanzia:

Orario di funzionamento: 8.00 - 16.00

L'ingresso degli alunni deve avvenire entro le 9.30.

Chi non intende usufruire del servizio mensa può uscire dalle 12.20 alle 12.30 (scuola di Cingoli) o dalle 12.00 alle 12.15 (scuola di Grottaccia) e rientrare alle ore 13,30.

L'uscita degli alunni frequentanti la sezione a tempo antimeridiano è fissata alle ore 13.00.

L'uscita dopo il servizio mensa è così fissata:

- 13.30 - 14.00

- 15.30 - 16.00

I genitori sono tenuti ad accompagnare e a riprendere i propri figli nell'atrio delle scuole, ricorrendo al collaboratore scolastico preposto.

Scuola primaria e secondaria di 1° grado:

L'orario di funzionamento è affisso all'albo di ogni plesso (Capoluogo, Grottaccia, V.Strada e sede Scuola Secondaria) ed è pubblicato sul sito dell'Istituto.

Gli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado dovranno essere presenti nelle relative sedi non più di cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Chi, per motivi di lavoro, avesse necessità di accompagnare il proprio figlio in anticipo dovrà richiedere l'autorizzazione al Dirigente scolastico. Tale limite non si applica agli alunni che usufruiscono del trasporto pubblico.

Art.4. – Nella scuola secondaria di primo grado l'inizio della mattinata scolastica sarà segnato da due squilli di campana: il primo si avrà 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per permettere agli alunni e agli insegnanti l'accesso alle rispettive aule, il

secondo all'inizio effettivo delle lezioni. Nella scuola primaria la campanella suonerà all'inizio effettivo delle lezioni.

Art.5 Vigilanza e responsabilità per il personale della scuola.

Considerato che

- obbligo di servizio degli insegnanti è quello di vigilare sugli allievi “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi” La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 c.c.
- “l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio” (Corte dei conti sez.I 24.9.1984)
- “Il docente deve adottare le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi” (Trib.di Roma, 17. 2 2003 – Trib. Milano 28.6.1999 – Cass.sez.III 23.6.1993 n.6937)
- “L'obbligo di vigilanza sussiste per tutto il tempo in cui gli allievi vengono a trovarsi legittimamente all'interno della scuola fino al loro effettivo licenziamento; anche al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta” (Cass. Sez. III 19.2.1994 n. 1623)
- “La sorveglianza deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento fino al subentro, almeno potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate” (Cass. Sez. I 30.3.1999 n.3074)

Considerato che

- Tab A – Profilo di area del personale ATA (C.C.N.L. 1999 confermata nel C.C. N.L. 2006/09 Area A - “...E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e del pubblico; ...”

In merito alla vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza, l'uscita, si dispone quanto segue:

DOCENTI

Scuola secondaria

1. L'ingresso alla scuola secondaria di I grado degli alunni deve avvenire nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Prima di questi 5 minuti sono ammessi a scuola esclusivamente gli alunni che abbiano richiesto il servizio di pre-scuola. Tali alunni, sorvegliati dai collaboratori scolastici incaricati, dovranno seguire regole di buon comportamento:

- divieto di entrare nelle aule e di allontanarsi dall'atrio;
 - divieto di utilizzare il cellulare, smartwatch, dispositivi elettronici o altri oggetti non pertinenti con l'attività didattica;
 - divieto di uscire dall'edificio una volta entrati;
 - gli alunni trasportati devono, una volta discesi dal pullman, recarsi direttamente a scuola senza effettuare deviazioni;
 - all'inizio delle lezioni, gli alunni devono estrarre il materiale necessario per le lezioni dallo zaino e riporre quest'ultimo nell'apposito armadietto, senza creare intralci al passaggio fra i banchi.
2. E' dovere degli insegnanti vigilare sugli alunni da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, fino all'uscita, al termine delle lezioni stesse: gli insegnanti della prima ora attenderanno gli alunni in classe, gli insegnanti dell'ultima ora accompagneranno gli alunni all'uscita della scuola, contribuendo a realizzare il loro ordinato allontanamento.
 3. I docenti che prestano servizio la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.
 4. Per esigenze urgenti, sopravvenute dopo l'entrata degli alunni a scuola, l'alunno potrà uscire anticipatamente solo se prelevato personalmente da uno dei genitori o da persona autorizzata con delega scritta. Il docente dovrà annotare l'uscita sul registro di classe.
 5. La vigilanza degli alunni durante l'intervallo, è affidata ai docenti dell'ora immediatamente precedente; i docenti in turno di vigilanza non possono assentarsi per espletare altri compiti e devono fare in modo che gli alunni acquistino e mantengano l'autocontrollo e la disciplina nel rispetto di sé e degli altri.
 6. Gli spazi aperti nella pertinenza della scuola possono essere usati durante le giornate di bel tempo, per giochi di gruppo sempre sotto la vigilanza dei rispettivi docenti.
 7. I cambi di turno tra i docenti dovranno esser effettuati nel minor tempo possibile, in quanto deve essere assicurata la vigilanza nelle classi.
 8. Al termine delle lezioni l'uscita avviene in maniera autonoma, previa sottoscrizione di liberatoria da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. La sorveglianza viene esercitata all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, escludendo la scala esterna che conduce alla strada soprastante.
 9. Il docente non può lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione: per casi urgenti dovrà affidare la classe ad un collaboratore scolastico per lo stretto tempo necessario.
 10. I docenti possono autorizzare un solo alunno alla volta ad uscire dalle classi durante le lezioni esclusivamente per recarsi al bagno, per piccoli incarichi autorizzati dal docente o per motivi di salute. In quest'ultimo caso il docente dovrà affidare l'alunno ad un collaboratore scolastico.
 11. Durante le lezioni i docenti sono tenuti a mantenere la disciplina, affinché possano prevenire situazioni che determinano pericolo per gli alunni

12. Lezioni di educazione fisica all'interno dei locali scolastici o lezioni in aule laboratorio:
13. I docenti prelevano gli alunni in classe ed insieme raggiungono la palestra o l'aula laboratorio. Al termine della lezione accompagnano gli alunni in classe e li affidano al docente dell'ora successiva.

Scuola primaria:

Valgono tutte le disposizioni relative alla scuola secondaria ad eccezione dei punti 1 ed 8 che vengono così modificati:

1. L'ingresso alla scuola primaria degli alunni deve avvenire nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni, sotto la sorveglianza degli insegnanti di classe, che assumono da quel momento, l'obbligo della vigilanza. Prima di questi 5 minuti sono ammessi a scuola esclusivamente gli alunni che abbiano richiesto il servizio di pre-scuola. Tali alunni, sorvegliati dai collaboratori scolastici incaricati, dovranno seguire regole di buon comportamento:

- divieto di correre per i corridoi o di allontanarsi senza autorizzazione del personale scolastico;
- divieto di uscire dall'edificio una volta entrati.

Il momento dell'accoglienza è particolarmente curato attraverso la puntuale presenza di ciascun docente a scuola, che va incontro ai bambini in un punto prefissato dell'ingresso e li guida verso l'aula.

Il docente collaboratore incaricato della vigilanza del plesso deve accertarsi che i genitori non accompagnino gli alunni nelle aule e non sostino nell'atrio e nei corridoi.

8. Al termine delle lezioni l'uscita avviene sotto la vigilanza del personale docente e dei collaboratori scolastici che:

- accompagneranno gli alunni fino all'uscita;
- si accerteranno che tutti gli alunni siano stati prelevati o dallo scuola-bus o dai genitori.

Se il genitore ritarda l'alunno rimane affidato al collaboratore scolastico fino all'arrivo del genitore o della persona che ne fa le veci.

Scuola dell'infanzia

Valgono tutte le disposizioni relative alla scuola secondaria ad eccezione dei punti 1 e 6 che vengono così modificati:

- Poiché l'orario di ingresso della scuola dell'infanzia va dalle ore 8 alle ore 9.30 gli insegnanti del primo turno possono attendere gli alunni in classe; di norma, gli alunni saranno accompagnati da un collaboratore scolastico che li riceve all'ingresso impedendo che i genitori entrino nelle aule o si fermino nell'atrio o nei corridoi.

I docenti collaboratori incaricati della vigilanza dovranno adottare tutte le misure affinché questa regola sia rispettata, al fine di garantire un inizio ordinato delle attività.

Per l'uscita dalla scuola gli alunni saranno sempre prelevati da un genitore o da persona autorizzata con delega scritta che li attende all'ingresso fino a quando non saranno riconsegnati da un collaboratore scolastico. In caso di loro impedimento personale, all'inizio dell'anno scolastico o quando dovesse sorgere l'esigenza, essi rilasceranno alle docenti di sezione una dichiarazione scritta contenente le modalità di prelievo del proprio figlio e le generalità della persona che provvederà al suo ritiro a scuola.

6. Gli alunni autorizzati ad uscire dall'aula devono essere affidati ad un collaboratore scolastico che li accudirà fino al rientro in classe.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Per favorire l'incolumità degli alunni durante la loro permanenza a scuola (ingresso, spostamenti all'interno dell'edificio e fuori, uso dei servizi igienici, prelievo o consegna materiale didattico, momentanea assenza dei docenti), i collaboratori scolastici affiancheranno i docenti nella vigilanza attenendosi agli ordini che verranno loro impartiti.

In particolare i collaboratori scolastici dovranno:

- Vigilare che la porta d'ingresso sia costantemente chiusa e che le persone esterne alla scuola non accedano direttamente alle aule o agli uffici.
- Porsi in atteggiamento di controllo e di vigilanza 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- Vigilare gli alunni che abbiano fatto esplicita richiesta al dirigente e siano stati autorizzati per l'ingresso anticipato o l'uscita posticipata; l'ingresso anticipato non potrà in nessun caso avvenire prima delle ore 7.45.
- In caso di brutto tempo, i collaboratori scolastici incaricati della sorveglianza pre-scuola faranno entrare tutti gli alunni che si trovino soli davanti all'edificio scolastico.
- Aiutare gli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.

SICUREZZA

Per quanto riguarda le azioni da attivare, docenti e collaboratori scolastici si devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia.

Le presenti disposizioni vanno scrupolosamente osservate.

Art.6 -Accompagnamento degli alunni.

Gli insegnanti e/o collaboratori scolastici che debbono condurre gli alunni nei laboratori e nei luoghi di attività didattiche sono tenuti a prelevarli personalmente e riportarli nelle rispettive aule in tempo utile per l'ora successiva.

L'uscita degli alunni, nell'ultima ora di lezione di Educazione Fisica, può essere consentita direttamente dal luogo di esercitazioni (palestra-cortile o altra sede). Gli insegnanti di Educazione Fisica stabiliscono all'inizio dell'anno in quale luogo effettuano le loro lezioni, al fine di un facile reperimento degli stessi o degli alunni per qualsiasi necessità.

Per l'accompagnamento delle classi, gli insegnanti di Educazione Fisica possono usufruire della collaborazione di altro personale scolastico, considerato che gli stessi insegnanti non sempre possono provvedere per motivi di ordine logistico e pratico a prelevare personalmente gli alunni.

Art.7 -Prelevamento degli alunni durante le ore di lezione.

Gli alunni non possono uscire da soli dall'edificio scolastico durante l'orario delle lezioni; usciranno solo se prelevati direttamente dai genitori, o da chi ne fa le veci, dietro presentazione di apposita richiesta, previo consenso scritto del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore o insegnante di classe, di cui sarà fatta menzione sul registro di classe. Ciò vale anche se gli alunni vengono prelevati da altri insegnanti per esplicitare particolari attività scolastiche.

Art.8 -Malessero degli alunni.

Nel caso in cui gli alunni, durante l'orario delle lezioni, accusino malesseri o subiscano un infortunio e insorga la necessità di riaccompagnarli a casa o l'opportunità di un intervento medico, l'insegnante avvertirà la famiglia interessata e il personale collaboratore scolastico perché informi della situazione il Dirigente Scolastico per i provvedimenti di competenza. In caso di emergenza l'insegnante si comporterà secondo le norme vigenti del D. Lgs. N. 81/2008. In caso di infortunio, il docente provvederà tempestivamente a redigere la relazione sull'accaduto e a consegnarla in segreteria.

Art.9 -Uso dei servizi igienici da parte degli alunni.

Gli alunni possono accedere, di norma, ai servizi igienici oltre che nell'intervallo, all'inizio della prima e alla fine dell'ultima ora di lezione, previo consenso del docente di classe. Per le altre ore, la concessione è a discrezione dei docenti, che terranno conto di situazioni particolari ed eviteranno comunque che l'ora di lezione sia interrotta da continue richieste di uscita. A seconda delle varie esigenze dei plessi e degli ordini di Scuola è opportuna la collaborazione del personale ausiliario specialmente nei momenti dell'intervallo o in situazioni particolari. E' indispensabile la presenza di almeno un collaboratore scolastico lungo i corridoi dei vari piani dei plessi per tutta la durata delle attività didattiche, ciò per assicurare la sorveglianza nei bagni e per il controllo dei movimenti degli alunni. Presso il personale collaboratore scolastico è a disposizione materiale igienico, per eventuali necessità.

Art.10 -Regolamento per gite, visite guidate, viaggi d'istruzione

In caso di visite guidate, viaggi di istruzione e partecipazione a manifestazioni verrà necessariamente richiesta l'autorizzazione ai genitori, onde si assumano la responsabilità di eventuali incidenti che non riguardino la stretta sorveglianza degli insegnanti.

La mancata osservanza da parte dei ragazzi delle disposizioni impartite per tutte le occasioni di uscita dalla scuola scagionano gli insegnanti da ogni diretta responsabilità, e sono motivo di eventuali sanzioni disciplinari con possibilità di risarcimento dei danni causati.

Ogni insegnante o gruppo di insegnanti propone per iscritto al Dirigente Scolastico l'itinerario della visita o del viaggio di istruzione, indicandone il giorno o i giorni di effettuazione, la valenza didattica, il numero degli alunni partecipanti e i nominativi degli insegnanti accompagnatori. Tale proposta dovrà essere presentata altresì ai Consigli di classe/Interclasse/Intersezione con la presenza dei rappresentanti dei genitori e in caso sia approvata, per un'adeguata organizzazione dell'uscita, dovrà essere consegnata in segreteria con almeno 15 giorni di anticipo. In ogni caso dovrà essere predisposto entro il mese di dicembre un piano complessivo delle uscite previste per l'anno scolastico in corso.

Al ricevimento del modello, il Dirigente Scolastico o un suo incaricato provvederà a tutte le operazioni organizzative comunicando con apposita circolare ai genitori ed al personale docente interessato le informazioni di carattere logistico ed economico relative alle varie richieste presentate.

Sarà cura dei vari insegnanti interessati ritirare tutte le autorizzazioni e consegnarle in segreteria.

I criteri che verranno seguiti per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione sono i seguenti:

FINALITÀ	I viaggi d'istruzione debbono <ul style="list-style-type: none">• costituire un'iniziativa fortemente educativa e complementare delle attività curricolari della scuola e debbono tendere a precise finalità sia sul piano didattico culturale sia sul piano dell'educazione alla salute e allo sport• permettere la più ampia partecipazione degli alunni di ciascuna classe, evitando discriminazioni
TIPOLOGIA VIAGGI DURATA E PERIODO	<u>Visita guidata: 1 giornata</u> <u>Viaggi d'istruzione: 1 o più giorni</u> <ul style="list-style-type: none">• Scuole infanzia e primaria: 1 giorno• Scuola secondaria:<ol style="list-style-type: none">1. classi prime 1 giorno2. classi seconde 1 o 2 giorni3. classi terze 1, 2 o 3 giorni Complessivamente non si possono superare 6 giorni.

	<p>Da questo tipo di vincolo sono da considerarsi escluse le visite per l'orientamento delle classi interessate e le giornate di partecipazione ad attività sportive.</p> <p>È opportuno non effettuare visite guidate e viaggi d'istruzione nell'ultimo mese di lezione, ad eccezione di particolari eventi che andranno opportunamente valutati in sede di consiglio di classe e commissione</p>
DESTINATARI	<p>È opportuno che ai viaggi d'istruzione partecipino studenti compresi nella medesima fascia d'età (classi parallele) o in verticale se coinvolti nel medesimo progetto, al fine di ridurre le spese del viaggio. Infatti le quote di partecipazione previste per ogni viaggio non dovranno essere tali da creare discriminazioni. A questo proposito si possono introdurre iniziative, quali pesche, lotterie..., il cui ricavato contribuisca ad abbassare il costo del viaggio.</p> <p>Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione dei 2/3 degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Al divieto fanno eccezione i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.</p> <p>Per decisione insindacabile del consiglio di classe, in base alla valutazione del comportamento agli alunni potrà essere preclusa la partecipazione all'uscita.</p>
DOCENTI ACCOMPAGNATORI	<p>I docenti accompagnatori dovranno prioritariamente essere individuati all'interno del consiglio di classe relativo alla classe coinvolta nel viaggio con precedenza per coloro che hanno competenze attinenti alla tipologia del viaggio. Nel caso in cui all'interno del consiglio di classe non vi siano docenti disponibili, potrà essere nominato un altro docente dell'istituto comprensivo.</p> <p>Il numero degli accompagnatori sarà di 1 ogni 15 alunni + 1 supplente nel caso in cui il docente individuato per gravi e giustificati motivi si renda indisponibile.</p> <p>Per la partecipazione degli alunni diversamente abili è prevista la partecipazione di un insegnante in più: preferibilmente l'insegnante di sostegno, ma in caso di indisponibilità sarà nominato un altro insegnante.</p> <p>Agli insegnanti accompagnatori sarà previsto un compenso da definire in contrattazione con le RSU. Tali spese dovranno essere imputate su appositi capitoli di spesa opportunamente dotati.</p>

ASSICURAZIONE	Tutti i partecipanti, alunni e docenti, dovranno essere coperti da polizza assicurativa. Gli alunni che, per motivi giustificati e documentati, non possano partecipare ad un'uscita per la quale avevano già pagato la quota di adesione, saranno rimborsati in tutto o in parte.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.	

Art.11 -Le assenze o i ritardi degli alunni devono essere giustificati e motivati dalle famiglie per iscritto, anche tramite apposito libretto, al Capo di Istituto o ai suoi delegati, i quali provvederanno alla prassi di riammissione in classe. In caso di dimenticanza della presentazione di una giustificazione l'alunno viene ugualmente riammesso in classe, ma è tenuto a portarla il giorno seguente.

La famiglia è tenuta a comunicare in anticipo le assenze di cinque o più giorni dovute a motivi diversi da quelli di salute.

Le assenze degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria sono inserite dai docenti nel registro online come giustificate. In tutti gli ordini di scuola le assenze devono essere registrate dai docenti della prima ora nell'apposito registro cartaceo, che segue la classe in tutti i suoi spostamenti.

Art.12 -[Regolamento disciplinare per gli alunni.](#)

Come previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali all'infrazione disciplinare, ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale (Consiglio di Classe).

- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

La "nota disciplinare" sul registro online di classe va considerata un richiamo al singolo alunno per una grave mancanza e/o scorrettezza relative al comportamento e/o all'inadempimento dei doveri scolastici.

Una volta assegnata la nota disciplinare, l'insegnante dovrà avvertire la famiglia interessata tramite il diario dell'alunno. Per ripetute e/o gravi infrazioni disciplinari

l'insegnante dovrà avvertire il Dirigente Scolastico, che potrà convocare un Consiglio di Classe straordinario. Il Consiglio di classe interessato prenderà decisioni in merito agli alunni che conseguano tre note disciplinari o che si rendano responsabili di infrazioni tali da richiedere la convocazione del Consiglio di Classe straordinario, deliberando sanzioni disciplinari che possono consistere nella sospensione dalle lezioni con o senza l'obbligo di frequenza o nella non partecipazione al viaggio di istruzione.

Interventi educativi mirati:

- 1) assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa, tale provvedimento verrà comunicato per iscritto alla famiglia;
- 2) sequestro del materiale non pertinente o pericoloso che sarà riconsegnato ai genitori;
- 3) invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare anche con eventuale risarcimento dei danni;
- 4) invito a presentare le proprie scuse alle persone offese;
- 5) interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti.

Si individuano le seguenti tipologie di mancanze disciplinari:

- a. frequenza non regolare delle lezioni;
- b. comportamento scolastico non adeguato;
- c. mancato rispetto delle norme contenute nel Regolamento d'Istituto e delle norme di sicurezza dettate dal Testo Unico n. 81/2008;
- d. impedimento od ostacolo al regolare svolgimento di attività scolastiche;
- e. mancato rispetto dell'ambiente scolastico.

Per le mancanze disciplinari di cui sopra sono previste sanzioni disciplinari che non comportano l'allontanamento temporaneo dalla scuola; tali sanzioni sono individuate dagli insegnanti, individualmente o riuniti nel Consiglio di classe, e possono prevedere che l'alunno rifonda il danno commesso o svolga attività utili per la comunità scolastica.

Le violazioni gravi, sanzionabili con l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni, consistono in:

- a. offese verbali e scritte rivolte al personale della scuola;
- b. offese gravi recate alla personalità degli studenti;
- c. danni arrecati intenzionalmente alle strutture ed agli arredi scolastici, ai mezzi utilizzati per il trasporto scolastico, anche in occasione di gite e viaggi d'istruzione;
- d. inottemperanze gravi nell'assolvimento dei doveri scolastici e di frequenza;
- e. minaccia o compromissione dell'incolumità del personale scolastico e degli altri studenti;
- f. ogni reato consumato all'interno della scuola o a danno di essa e delle sue componenti;

- g. ogni reato consumato durante le iniziative, le manifestazioni, i viaggi d'istruzione o le visite guidate promossi dall'Istituzione scolastica o da altri soggetti, ai quali partecipi la scuola;
- h. ogni reato consumato durante il tragitto casa-scuola e viceversa;
- i. atti di bullismo o cyber bullismo;
- l. uso improprio del cellulare o dello smartwatch;
- m. ogni altra violazione grave della normativa scolastica vigente.

La sanzione, adottata dal Consiglio di classe, è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalle violazioni di cui sopra. Durante il periodo di allontanamento è comunque previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Organo di garanzia

1. composizione interna

- a. In ragione delle componenti scolastiche che deve rappresentare, il numero dei suoi membri non può essere inferiore a quattro. Esso risulta costituito dal Dirigente scolastico che lo presiede, da tre docenti designati dal consiglio di Istituto e da tre rappresentanti eletti dai genitori in seno al Consiglio d'Istituto.
- b. Il Consiglio d'Istituto, nella prima riunione d'inizio anno scolastico, procede alla elezione o al subentro dei membri del suddetto organo e prevede la possibilità di nominare membri supplenti in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.d.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.d.G. il genitore dello studente sanzionato).

2. Funzionamento interno

- a. Per la validità delle deliberazioni occorre che tale organo sia "perfetto" ossia preveda la presenza di tutti i membri.
- b. L'astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.
- c. In caso di parità, il voto del Dirigente scolastico vale doppio.

Patto di corresponsabilità

Il Consiglio d'Istituto, all'inizio di ogni anno scolastico, elabora e adotta il Patto educativo di corresponsabilità, che sarà consegnato alle famiglie contestualmente all'iscrizione (scuola dell'infanzia) e sottoscritto dai genitori dopo averne preso visione. L'Istituto può promuovere iniziative per la sua condivisione e presentazione.

Art.13 -Presenza a scuola di operatori esterni.

E' consentita la presenza a scuola di operatori esterni per interventi culturali-didattici previsti nell'ambito della programmazione dei vari organi collegiali. La presenza di esterni deve essere sempre annotata sul registro di classe.

Non è consentita la presenza nell'edificio scolastico di estranei o di persone non autorizzate.

Art. 14 - Raccolta fondi

Qualsiasi raccolta di fondi per scopo benefico deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

E' delegato al rappresentante di classe o all'eventuale comitato dei genitori, il compito di raccogliere fondi per le iniziative scolastiche.

Il contributo annuale da parte delle famiglie verrà versato tramite bonifico su conto intestato all'Istituto Comprensivo.

Art. 15 - Iniziative commerciali e pubblicitarie

La scuola, in quanto centro di promozione culturale, sociale e civile, può diffondere presso le famiglie degli alunni avvisi e volantini utili allo scopo, avendo cura di escludere quelli che hanno funzione pubblicitaria o che contengano proposte estranee o contrarie alla funzione istituzionale della scuola o che propagandino ideologie. E' fatto divieto al personale scolastico di collaborare a iniziative di carattere commerciale/pubblicitario, quali la vendita di libri o enciclopedie o altro materiale. E' vietato altresì fornire indirizzi delle famiglie o del personale a tale scopo.

L'autorizzazione alla diffusione è data dal Dirigente; la distribuzione di materiale bibliografico, sia pure come omaggio e a scopo educativo, deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. Potranno essere conclusi accordi di finanziamento della scuola da parte di Enti pubblici o privati, con modalità che il Consiglio d'Istituto delibererà di volta in volta, anche con clausole pubblicitarie nel rispetto dei fini istituzionali della scuola.

Art.16.-Obblighi degli alunni.

All'inizio dell'anno scolastico, i docenti illustrano a ogni classe gli obiettivi comportamentali e l'orario delle lezioni, al fine di creare un ambiente favorevole allo svolgimento delle attività didattiche e per predisporre un piano relativo ai libri e ai materiali da portare a scuola giornalmente.

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, di tutto il personale e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. In caso di infrazione alle norme di comportamento sarà applicato il regolamento interno di disciplina di cui all'art. 12 del presente Regolamento d'Istituto.

[Art. 17 – Uso del telefono](#)

L'uscita dalla classe degli alunni per servirsi del telefono della scuola è consentita solo per ragioni gravi o per comunicazione con i familiari. E' vietato utilizzare all'interno della scuola cellulari, smartphone, smartwatch, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l'attività didattica.

Tali oggetti, se utilizzati a scuola durante le attività didattiche, saranno ritirati dal docente e consegnati al coordinatore di plesso, che li conserverà in un luogo sicuro e li restituirà alla famiglia.

[Art.18 -Fotocopie alunni e docenti.](#)

Per l'uso delle fotocopie gli alunni e i docenti, per scopi didattici a favore della classe, possono utilizzare fotocopiatrici esistenti presso tutte le sedi dell'istituto. E' fatto divieto agli alunni e docenti utilizzare direttamente le fotocopiatrici. Pertanto occorre sempre rivolgersi al personale collaboratore scolastico, appositamente incaricato, che provvederà a fare il numero di copie richieste secondo l'orario stabilito e reso noto.

[Art.19 -Biblioteca, laboratori e altri spazi.](#)

Sono a disposizione degli alunni biblioteche, con testi utili per tutte le classi. Sono funzionanti laboratori per le attività operative (musica, tecnologia, educazione artistica) di cui gli insegnanti usufruiranno secondo criteri di turnazione o alternanza.

[Art.20.-Vigilanza personale collaboratore scolastico.](#)

Per una migliore funzionalità della scuola, dovrà essere garantita apposita vigilanza da parte del personale ausiliario sia ai piani sia, soprattutto, alle porte d'accesso degli edifici scolastici. Pertanto il Dirigente scolastico, nel piano predisposto annualmente, per il personale collaboratore scolastico, assicurerà adeguata vigilanza nelle varie sedi col personale distribuito razionalmente per i servizi di accoglienza, sorveglianza e assistenza.

[Art.21 -Modalità di comunicazione dei genitori con i docenti.](#)

Ai genitori degli alunni è consentito comunicare con i docenti secondo l'orario previsto in ogni ordine di scuola, nonché in occasione dei colloqui generali (due per ogni anno scolastico, per ogni ordine di scuola).

Su richiesta scritta degli insegnanti, sono possibili altri incontri, previo accordo telefonico tramite il Dirigente di Istituto, in altri spazi orari da concordare.

E' altresì possibile utilizzare il registro online per comunicazioni scuola-famiglia.

[Art.22 -Modalità di convocazione delle assemblee dei genitori, dei Consigli di classe e del Consiglio di Istituto.](#)

Le assemblee dei genitori hanno luogo su richiesta scritta degli stessi.

I consigli di intersezione, d'interclasse e di classe sono convocati dal Dirigente secondo il calendario fissato all'inizio dell'anno scolastico per ogni singolo ordine di scuola.

Il consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente dello stesso su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva e comunque secondo il regolamento di tale organo collegiale.

[Art.23 -Calendario di massima delle riunioni e pubblicazione degli atti.](#)

Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo secondo un calendario di massima prefissato annualmente, a cura del collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto.

E' curata la pubblicizzazione degli atti previsti, secondo la normativa vigente.

[Art.24](#) -Per quanto non indicato nel seguente regolamento, si fa riferimento al regolamento TIPO previsto dalla C.M. n.105 del 16 aprile 1975, al Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e allo Statuto delle studentesse e degli studenti e successive modifiche.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 novembre 2019